

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto 7 febbraio 2011

(G.U. n. 69 del 25 marzo 2011)

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 "Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione)";

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151";

Considerato che la coltura dell'actinidia riveste sul territorio nazionale una grande importanza dal punto di vista economico-produttivo;

Considerato che *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, agente del cancro batterico dell'actinidia, è una malattia estremamente pericolosa per la coltura dell'actinidia e si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica;

Considerato che in base all'attuale stato delle conoscenze tecnico scientifiche non esistono metodi di difesa atti a contrastare efficacemente la diffusione della malattia ed a prevenirne i danni;

Considerato che l'organismo nocivo in questione è stato recentemente inserito nella lista d'allerta dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) a seguito dei gravi danni causati in alcuni paesi;

Considerato che è necessario prevedere condizioni più rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione di actinidia allo scopo di assicurare che lo stesso non sia contaminato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*;

Ritenuto necessario individuare e porre in atto tutte le misure fitosanitarie per eradicare o contenere il cancro batterico dell'actinidia ed impedire la sua diffusione, al fine di prevenire gravi danni al tessuto economico agricolo nazionale;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 57, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta

Art. 1

Finalità

1. Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, di seguito denominato PSA, agente del cancro batterico dell'actinidia.

Art. 2

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni:

- a) «appezzamento»: un'area di terreno ben delimitata nella quale è coltivata un'unica specie;
- b) «zona indenne»: territorio dove non è presente il cancro batterico dell'actinidia o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- c) «area contaminata»: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza del cancro batterico dell'actinidia in una o più piante;
- d) «zona di sicurezza»: area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o alla zona di contenimento;
- e) «area delimitata»: la zona comprendente l'area contaminata e la relativa zona di sicurezza o la zona di contenimento e la relativa zona di sicurezza;
- f) «zona di contenimento»: il territorio dove la diffusione del cancro batterico dell'actinidia è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo al fine di perseguire l'eliminazione dell'organismo nocivo come obiettivo di lungo termine;
- g) «sito di produzione indenne da PSA»: sito di produzione in conformità allo standard internazionale FAO ISPM 10 riconosciuto dal servizio fitosanitario competente per territorio, di seguito denominato Servizio fitosanitario, tale da garantire un adeguato isolamento microbiologico;

Art. 3

Monitoraggi

1. I servizi fitosanitari, direttamente o tramite tecnici operanti sotto il loro controllo, effettuano monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza del batterio sulle piante appartenenti al genere *Actinidia* sp. nei territori di competenza.

2. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante ospiti per accertare la presenza dei sintomi di cancro batterico dell'actinidia e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche, con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, agli impianti di produzione di polline ed al materiale vegetale coltivato a scopo sperimentale.

Art. 4

Segnalazione dei casi sospetti e misure cautelative

1. E' fatto obbligo, ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo di piante di actinidia, di segnalare ogni sintomo sospetto di cancro batterico dell'actinidia al Servizio fitosanitario.
2. In attesa della conferma della presenza della malattia, il Servizio fitosanitario può attuare interventi cautelativi, incluso il divieto di movimentazione di materiale vegetale, al fine di ridurre il rischio della diffusione del batterio PSA.
3. Nelle zone di contenimento i commi 1 e 2 non si applicano.

Art. 5

Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I servizi fitosanitari, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 3 e delle informazioni a disposizione, istituiscono nei territori di competenza, le aree contaminate, le zone di contenimento e le relative zone di sicurezza. Sono considerate indenni tutte le rimanenti zone.
2. Le delimitazioni sono revocate nelle aree in cui per un periodo di almeno due anni consecutivi si accerti l'assenza dell'organismo nocivo PSA.

Art. 6

Misure di intervento

1. Quando viene confermata la presenza di PSA in una pianta o in un appezzamento, il Servizio fitosanitario istituisce la zona delimitata e adotta le misure ufficiali, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i) del d.lgs 214/2005, secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 7

Misure nelle aree contaminate

1. Nelle aree contaminate i servizi fitosanitari effettuano sistematici monitoraggi e prescrivono adeguati trattamenti per impedire la diffusione della malattia.
2. Nel caso di presenza di cancri nella pianta, il Servizio fitosanitario prescrive la capitozzatura o l'asportazione delle parti colpite, con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, oppure l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento, in funzione del rischio fitosanitario. Il materiale risultante dall'estirpazione o dagli interventi cesori deve essere distrutto mediante bruciatura o interrimento profondo in loco, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio fitosanitario.

Art. 8

Misure nelle zone di sicurezza

1. Nelle zone di sicurezza i servizi fitosanitari effettuano monitoraggi intensivi durante la stagione vegetativa nella quale è avvenuto l'accertamento della malattia e in quella successiva.

Art. 9

Misure nelle zone di contenimento

1. Nelle zone di contenimento il Servizio fitosanitario adotta uno specifico piano di azione, secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nelle zone di contenimento è assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende agricole presenti, per l'adozione delle strategie volontarie di controllo previste dal piano di azione.

Art. 10

Regolamentazione dei vivai e dei campi di piante madri

1. La produzione di piante e materiale di moltiplicazione di *Actinidia* sp. è consentita solo in zone indenni da PSA.
2. Il Servizio fitosanitario può consentire la produzione in zone non indenni quando avviene in siti di produzione indenni da PSA.
3. Per la produzione di piante di *Actinidia* sp. deve essere impiegato materiale controllato secondo quanto indicato nell'allegato II, fatte salve le piante in produzione al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
4. I costitutori di nuove varietà di *Actinidia* sp., prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono verificare che le piante madri (fonte primaria) siano indenni dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III e devono inviare al Servizio fitosanitario i risultati delle analisi effettuate presso laboratori accreditati ai sensi del d.m. 14 aprile 1997.
5. Qualora nei campi di piante madri venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante infette e la messa in quarantena delle piante presenti nell'intero campo sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonché adeguati interventi da effettuare sulle piante presenti nel campo.
6. Qualora nei vivai venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante dell'intero lotto risultato infetto e la messa in quarantena dei lotti contigui sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonché adeguati interventi da effettuare sulle piante suscettibili e nell'ambiente di coltivazione.
7. La commercializzazione delle piante di *Actinidia* sp. e del materiale di moltiplicazione presenti in un vivaio già autorizzato che venga a trovarsi in una zona di sicurezza è consentita, previa autorizzazione del Servizio fitosanitario, solo nel periodo di riposo vegetativo della stagione vegetativa successiva all'ultimo accertamento della malattia.

Art. 11

Divieti

1. E' vietato trasportare al di fuori delle aree delimitate, materiale vegetale di *Actinidia* sp., inclusi legname e polline di piante, con espressa esclusione dei frutti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art.10. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare spostamenti di tale materiale ai sensi del Titolo X del d.lgs 214/2005.

Art. 12

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del d.lgs 214/2005.

Art. 13

Allegati tecnici

1. Il Servizio fitosanitario centrale può aggiornare gli allegati tecnici al presente provvedimento con proprio atto con le modalità di cui all'art. 49, comma 2, lettera c), del d.lgs 214/2005. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

PIANO DI AZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA NELLE ZONE DI CONTENIMENTO

Interventi negli impianti colpiti

Negli impianti in cui è stata riscontrata la presenza del cancro batterico dell'actinidia, per contenere la diffusione del batterio, è necessario mettere in atto le seguenti misure in relazione alla gravità dei sintomi:

1. Piante con presenza di cancri lungo il tronco ed i cordoni

In questo caso è opportuno tagliare e bruciare immediatamente le parti di pianta con la presenza di cancri, effettuando il taglio ad almeno 70 cm sotto la lesione necrotica (presenza di macchie sottocorticali). Se le lesioni necrotiche arrivano in prossimità del punto d'innesto o anche oltre è necessario estirpare la pianta.

Dopo l'estirpazione è opportuno disinfettare il terreno con calce spenta e attendere almeno la stagione successiva prima di reimpiantare actinidia.

Gli attrezzi di potatura devono essere adeguatamente disinfettati, a tal fine può essere impiegata una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante. Le ferite di potatura effettuate sul tronco e sui cordoni devono essere disinfettate e protette con mastici adeguati.

Il materiale vegetale tagliato o estirpato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto 4.

E' inoltre necessario effettuare trattamenti fitosanitari cautelativi su tutto l'impianto con le modalità indicate al successivo punto 5.

2. Piante con solo presenza di rami avvizziti, ma assenza di cancri sul tronco e sui cordoni

In questo caso è necessario effettuare la rimozione del cordone portante il ramo avvizzito o comunque tagliare ad almeno 70 cm al di sotto delle alterazioni visibili. Gli attrezzi di potatura e i tagli devono essere disinfettati con le modalità di cui al punto precedente. Il materiale vegetale tagliato deve essere smaltito con le modalità indicate al successivo punto 4.

È inoltre necessario effettuare trattamenti preventivi su tutto l'impianto con le modalità indicate al punto 5.

3. Piante con presenza di sole maculature fogliari

In questo caso è sufficiente effettuare i soli trattamenti cautelativi indicati al successivo punto 5 su tutto l'impianto e disinfettare sempre gli attrezzi di potatura.

4. Modalità di smaltimento

Il materiale vegetale infetto derivante dai tagli e dalle estirpazioni deve essere asportato dall'impianto e distrutto mediante bruciatura o interrimento profondo in loco, fermo restando il rispetto di eventuali ordinanze comunali in materia di prevenzione degli incendi. Qualora non sia possibile bruciare immediatamente il materiale vegetale, è necessario allontanarlo dall'impianto (assolutamente non lasciarlo nelle interfile), cospargerlo con abbondante calce spenta e coprirlo con materiale impermeabile per evitare la diffusione del patogeno. E' assolutamente vietato trinciare i residui infetti e portare il materiale vegetale infetto fuori dalla propria azienda, fatte salve diverse modalità prescritte dal Servizio fitosanitario.

5. Difesa chimica

Negli impianti presenti nell'area di contenimento devono essere effettuati adeguati trattamenti, con prodotti autorizzati provvisti di scheda di rischio in particolare in coincidenza con eventi che favoriscono la diffusione del batterio (potatura, raccolta, caduta foglie, forti venti, grandinate, gelate e piogge persistenti).

ALLEGATO II

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VIVAISTICA DI PIANTE DI ACTINIDIA (ACTINIDIA SP.) E RELATIVO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

1. Individuazione della fonte primaria

La “fonte primaria” è la pianta capostipite ottenuta mediante incrocio, selezione clonale sottoposta a controlli fitosanitari, a carico dell'interessato, per l'esenzione degli organismi nocivi previsti nella tabella n. 1 (riportata in calce al presente disciplinare) presso un laboratorio accreditato ai sensi del D.M. 14 aprile 1997 e conservata in serra, posta ad almeno 50 m da frutteti di actinidia.

Per due anni a partire dalla data di approvazione del presente disciplinare è consentito prelevare materiale di moltiplicazione da piante madri a condizione che si trovino in zone indenni, che non manifestino sintomi degli organismi nocivi elencati nella tabella 1 e che siano risultate esenti da PSA ad un'analisi fitosanitaria effettuata da un laboratorio accreditato ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, conformemente agli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 214/2005.

2. Struttura per la conservazione della fonte primaria

La serra adibita alla conservazione della “fonte primaria”, oltre ad isolare le piante in essa contenute dai fenomeni meteorici, deve essere in grado di garantire un adeguato isolamento microbiologico e deve rispondere almeno ai seguenti requisiti:

- a) essere realizzata a tetto e pareti rigide e provvista di vestibolo con pareti isolanti e con doppia porta;
- b) la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno.

3. Campi di piante madri

Le piante madri devono essere costituite con materiale proveniente dalla “fonte primaria”. I campi di piante madri se ubicati:

- a) in “aree delimitate”, devono essere realizzati in “siti di produzione indenni da PSA”, devono essere collocati in serre aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 2 e poste ad una distanza di almeno 50 m da frutteti di actinidia;
- b) in “zone indenni” da PSA, devono essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria e sui quali non siano state coltivate piante di actinidia da almeno due anni e posti ad almeno 500 m da frutteti di actinidia.

Per due anni a partire dalla data di adozione del presente disciplinare i campi di piante madri possono essere costituiti utilizzando materiale proveniente da piante madri preesistenti, aventi le caratteristiche previste per la costituzione della “fonte primaria”.

Il materiale di moltiplicazione ottenuto dalle piante madri che non originano da una “fonte primaria” può essere commercializzato solo se al termine del ciclo vegetativo successivo all'anno del prelievo non sono comparsi sintomi di PSA.

4. Conduzione dei campi di piante madri

I campi di piante madri:

- a) devono essere protetti da rete antigrandine;
- b) devono avere le singole piante numerate stabilmente, all'atto dell'impianto, in modo progressivo e rappresentate in mappa;
- c) devono avere file complete e distinte per accessione; qualora su una stessa fila venissero intercalate piante maschio, i maschi dovranno essere di un'unica accessione per fila;
- d) devono essere attivamente difesi da parassiti ed infestanti e le operazioni colturali effettuate devono essere riportate su un apposito registro di conduzione;

- e) devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali ed il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;
- f) possono subire interventi cesori esclusivamente con attrezzi adeguatamente disinfettati, a tal fine può essere impiegata una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante;
- g) non devono essere irrigati a pioggia.

5. Produzione dei materiali di propagazione

I vivai se ubicati:

- a) in "aree delimitate", devono essere realizzati in "siti di produzione indenni da PSA", le piante devono essere collocate in serre aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 2 e poste ad una distanza di almeno 50 m da frutteti di actinidia;
- b) in "zone indenni" da PSA, devono essere distanti almeno 500 m da frutteti di actinidia, tranne il caso in cui si trovino in serra aventi i requisiti di cui al punto 2; in tale ipotesi è sufficiente una distanza di 50 metri da frutteti di actinidia.

I vivai ovunque ubicati:

- a) devono essere realizzati con piante ottenute esclusivamente a partire da materiale di moltiplicazione prelevato dalle piante madri di cui ai precedenti punti 1 e 3 ed il vivaista deve registrare il numero assegnato alle piante dalle quali il materiale è stato prelevato;
- b) devono essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità agronomica e sanitaria e sui quali non siano state coltivate piante di actinidia da almeno due anni;
- c) devono essere attivamente difesi da parassiti ed infestanti e le operazioni colturali effettuate devono essere riportate su un apposito registro di conduzione;
- d) non possono essere irrigati con sistema a pioggia, fatta salva diversa disposizione del Servizio fitosanitario;
- e) devono essere realizzati con piante suddivise in lotti omogenei, bene individuabili, riportati su mappa; le file devono essere complete e distinte per specie, varietà e clone; possono essere ammesse su una stessa fila diverse varietà o cloni, a condizione che siano separate da un interspazio non inferiore ad un metro e chiaramente evidenziato;
- f) devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali ed il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;
- g) le piante possono subire interventi cesori, da effettuarsi separatamente per ogni singolo lotto, esclusivamente con attrezzi adeguatamente disinfettati, a tal fine può essere impiegata una soluzione di benzalconio cloruro alla dose di 1 g/l o altre sostanze ad attività disinfettante.

Fermo restando che l'attività vivaistica in zona delimitata deve essere realizzata all'interno di strutture con i requisiti di cui al punto 2, qualora l'attività di produzione sia realizzata in cassoni/contenitori fuori suolo, occorre che:

- l'area destinata all'allevamento in cassone/contenitore sia isolata dall'afflusso di acque superficiali e contempli una fascia di bordo di almeno due metri, tenuta libera da vegetazione;
- le strutture per la radicazione e l'ambientamento devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo;
- i cassoni/contenitori delle piante devono essere suddivisi in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa.

6. Micropropagazione

Gli espianti iniziali devono essere prelevati esclusivamente dalle piante madri di cui ai precedenti punti 1 e 3 e deve essere registrato il numero assegnato alle piante dalle quali il materiale è stato prelevato.

Nella moltiplicazione *in vitro* sarà possibile raggiungere un massimo di 15 subcolture (anche se intercalate da un periodo - non più di un anno - di conservazione in frigorifero). In fase di allungamento

o di radicazione è ammesso un periodo di conservazione in frigorifero, anche se ve ne è stato un altro in precedenza.

La durata complessiva delle subcolture di proliferazione nella fase di moltiplicazione non dovrà superare i quattro anni, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i dodici mesi. Dopo tale periodo si dovrà ripartire con nuovi germogli sterili.

I vasi di coltura devono essere contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.

Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre a quelli trasferiti in frigorifero. Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza. Nel caso di registro informatico il programma deve mantenere traccia delle modifiche apportate.

Non è consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena né sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.

Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:

- i terreni di coltura non devono indurre crescite e proliferazione superiore a cinque nuovi assi per singola subcoltura;
- devono essere eliminati i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
- devono essere eliminati la parte basale del ciuffo di germogli al momento del trapianto ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
- devono essere utilizzati solo germogli originati da gemme ascellari; devono essere eliminate le colture vitrescenti o con altre anomalie morfofisiologiche (in particolare fasciazioni);

I mezzi e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti previsti per la fase di vivaio.

7. Etichettatura delle piante e relativi materiali di moltiplicazione

Le piante di actinidia e i relativi materiali di moltiplicazione prodotte conformemente al presente disciplinare, devono essere accompagnate da apposite etichette. Il Servizio fitosanitario, dopo aver svolto gli opportuni controlli ed effettuato eventuali analisi di laboratorio, con spese a carico del produttore, prima della commercializzazione delle piante, autorizza l'apposizione delle etichette, conformemente agli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 214/2005.

Chiunque detiene o immette in commercio piante di actinidia e relativi materiali di moltiplicazione, deve tenere presso il centro aziendale un registro vidimato dal Servizio fitosanitario, ai fini della registrazione degli estremi delle etichette e del relativo movimento di piante e di materiali di moltiplicazione acquistati, detenuti e ceduti a terzi.

ALLEGATO III

SAGGI PER LA COSTITUZIONE DELLA FONTE PRIMARIA

AGENTE EZIOLOGICO / MALATTIA	SIGLA
Virus	
Ribgrass mosaic virus	RMV
Citrus leaf blotch virus	CLBV
Apple stem grooving virus	ASGV
Actinidia virus A	AVA
Alfa alfa mosaic virus	AMV
Cucumber mosaic virus	CMV
Fitoplasmi	
Fitoplasma dello Stolbur (<i>Candidatus phytoplasma solanii</i>)	STOL
Batteri	
Cancro batterico <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Actinidiae</i>	PSA
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i>	Pss
Insetti	
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	